

Diritti di informazione, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale: per la Corte di giustizia il diavolo è nei dettagli

di Simone Pitto

Title: Access to information, public participation and access to justice in environmental matters: for the ECJ the devil is in the details

Keywords: Access to justice; Information and participation of public; European Environmental law.

1. – Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in tema di diritti di partecipazione e informazione in materia ambientale, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte amministrativa federale tedesca (Bundesverwaltungsgericht).

La complessa domanda del giudice tedesco – inclusiva di ben 4 questioni – si può invero riassumere con un preciso interrogativo: a quali condizioni e in quali circostanze un cittadino ha diritto di ricorrere mettendo in discussione la validità di un procedimento amministrativo nazionale per la realizzazione di un'opera pubblica in ragione del mancato rispetto della disciplina in tema di diritti di informazione e partecipazione ambientale.

2. – Nel caso di specie, in particolare, l'opera pubblica in discussione consisteva nella realizzazione di lavori su un tratto di un'autostrada tedesca di competenza federale, la quale richiedeva l'esecuzione di opere di smaltimento e scarico delle acque piovane.

Il progetto di costruzione era stato approvato con decisione dell'amministrazione distrettuale tedesca di Detmond, che autorizzava altresì lo smaltimento delle acque piovane impattanti sul manto stradale tramite apposite strutture superficiali ovvero nelle acque sotterranee. All'autorizzazione venivano inoltre aggiunte diverse previsioni finalizzate a garantire la protezione delle acque sotterranee e della fauna.

In ottemperanza al diritto tedesco, veniva svolta una procedura di consultazione del pubblico in merito al potenziale impatto ambientale dell'opera, previa la messa a disposizione della documentazione relativa al progetto. Al termine di tale consultazione, tuttavia, l'autorità competente in materia di acque ed alcuni privati avevano sollevato obiezioni in merito al trattamento delle acque piovane, lamentando in particolare la mancanza degli studi tecnici relativi al drenaggio tra i documenti resi disponibili dal committente.

La decisione sull'autorizzazione del progetto veniva successivamente impugnata davanti al Bundesverwaltungsgericht da alcuni proprietari di pozzi domestici attigui al

luogo di costruzione dell'autostrada e di fondi oggetto di espropriazione, i quali temevano la possibile contaminazione delle acque a seguito della realizzazione dell'opera.

A fondamento del gravame, veniva in particolare dedotta l'illegittimità dell'autorizzazione alla costruzione, fra l'altro in ragione della violazione delle formalità relative alla messa a disposizione del pubblico delle informazioni sugli effetti ambientali del progetto.

Le censure venivano parzialmente condivise dal tribunale rimettente, il quale a sua volta osservava che, nell'ambito del progetto e della procedura consultiva, non risultava documentata alcuna valutazione dei corpi idrici al fine di salvaguardare la protezione delle acque, avendo il committente fornito una relazione tecnica sull'impatto del progetto a livello idrico solo durante tale procedimento e non prima.

In ragione di tale omissione, il tribunale amministrativo riteneva che il pubblico non fosse stato sufficientemente informato sull'impatto ambientale dell'opera.

In base al diritto tedesco, tuttavia, tale omissione avrebbe costituito un vizio procedurale suscettibile di condurre all'annullamento della decisione sull'approvazione del progetto solo nel caso di impossibilità del singolo a prendere effettivamente parte al processo decisionale.

3. – Alla luce dei dubbi interpretativi e della complessità del caso, il giudice tedesco sottoponeva alla Corte di giustizia quattro diverse questioni pregiudiziali.

(1) La prima questione attiene all'interpretazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (Direttiva VIA). Con essa il giudice tedesco chiede in sostanza se sia conforme agli artt. 6 e 11 della direttiva una disciplina nazionale come quella tedesca che limita il diritto di un ricorrente che non sia un'associazione ambientalista di ottenere l'annullamento di una decisione amministrativa per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio abbia di fatto impedito la partecipazione al procedimento disciplinare.

Le altre tre questioni attengono invece all'interpretazione dell'art. 4 e 6 della direttiva 2000/60 CE, c.d. Direttiva quadro sulle acque, che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie ad impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee.

(2) Con la seconda questione, in particolare, si chiede se l'art. 4 debba essere interpretato come criterio di valutazione di diritto sostanziale, ovvero comporti un vero e proprio criterio procedurale a cui deve informarsi la relativa procedura di autorizzazione amministrativa e, in questo secondo caso, se la partecipazione del pubblico a tale procedimento, prevista dall'art. 6 della direttiva, debba essere sempre e obbligatoriamente riferita ai documenti inerenti alla valutazione prevista dalla normativa in materia di acque oppure se sia ammissibile una differenziazione in base al momento della redazione della documentazione e alla sua complessità.

(3) La terza questione riguardava invece l'interpretazione della definizione di "deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo" e chiede in sostanza se tale nozione vada interpretata nel senso che debba essere interpretato nel senso che deve essere considerato quale deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale a seguito dell'esecuzione del progetto.

(4) Infine, con la quarta questione proposta, il giudice del rinvio si interroga sull'effettiva portata del diritto di partecipazione in materia ambientale, chiedendo se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 CE, dotato di efficacia vincolante ai sensi dell'art. 288 TFUE e da leggersi in combinato disposto con l'art. 19 TUE sul diritto al ricorso effettivo, debba essere interpretato nel senso che il pubblico interessato

da un progetto possa far valere la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici.

4. – La decisione richiesta alla Corte di giustizia dal rimettente tedesco investe una delle frontiere attualmente più discusse del diritto ambientale, vale a dire il diritto all'informazione e alla partecipazione del pubblico alle decisioni incidenti sull'ambiente.

Tale partecipazione trova fondamento autorevole nel noto principio 10 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 che vedeva nel coinvolgimento del pubblico il "modo migliore di trattare le questioni ambientali", prescrivendo da un lato, il diritto di ciascun individuo ad avere accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso dei pubblici poteri e, dall'altro la possibilità del pubblico di intervenire nei relativi processi decisionali.

Il principio 10 della Dichiarazione di Rio, inoltre, impone agli Stati di assicurare un effettivo accesso ai procedimenti giudiziari e amministrativi, nonché la sussistenza di mezzi di ricorso e la messa a disposizione delle informazioni in materia di ambiente quale presupposto per consentire la partecipazione effettiva.

L'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione di Rio è stata successivamente favorita da alcuni strumenti internazionali pattizi di estremo rilievo quali la Convenzione di Aarhus del 1998, che risulta oggi ratificata da 46 Stati oltre che dall'Unione europea.

Obiettivo principale della Convenzione è la previsione di standard minimi in materia di diritti procedurali che gli Stati parte devono garantire nella convinzione che essi contribuiscano ad una migliore gestione delle risorse ambientali.

Il modello di salvaguardia dell'ambiente espresso dalla convenzione è tipicamente antropocentrico. Il trattato propone infatti un complesso di diritti procedurali in capo all'individuo che a loro volta sottendono una visione della salubrità ambientale come diritto fondamentale dell'uomo nelle generazioni presenti e future, significativamente espressa all'art. 1 della Convenzione.

Dal punto di vista strutturale, la convenzione di Aarhus propone un modello tripartito (i cosiddetti tre pilastri della democrazia ambientale), che verrà ripreso anche in altri atti normativi, specialmente nell'ambito del diritto eurounitario, attuativi della convenzione.

Il primo pilastro della democrazia ambientale è rappresentato dall'accesso alle informazioni ambientali nella sua duplice componente passiva ed attiva.

Mentre dal lato passivo il diritto alle informazioni si sostanzia nell'obbligo delle istituzioni di mettere a disposizione degli interessati eventuali informazioni ambientali in caso di richiesta, dal punto di vista attivo tale diritto impone agli Stati taluni obblighi di comunicazione e diffusione delle informazioni ambientali (cfr. artt. 4 e 5 della Convenzione).

Il secondo pilastro, invece, riguarda la garanzia di una partecipazione attiva del pubblico interessato al processo decisionale, così da favorire una migliore assunzione delle decisioni in materia ambientale nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche e degli atti normativi.

Il terzo pilastro, infine, comprende le disposizioni in tema di accesso alla giustizia finalizzate alla garanzia della presenza di un ricorso giudiziale ovvero amministrativo contro le possibili violazioni dei diritti di cui al primo e secondo pilastro.

La stessa Corte di giustizia ha in particolare avuto modo di affermare come in base all'art. 9 della Convenzione di Aarhus, da leggersi in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sussista a carico degli Stati membri l'obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni del diritto ambientale,

incluse quelle relative alla partecipazione (causa C-664/15, EU:C:2017:987, sentenza del 20 dicembre 2017, *Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation*).

L'impatto della Convenzione di Aarhus, a distanza di circa vent'anni dalla sua firma, appare senz'altro rilevante. Tale accordo ha infatti promosso l'implementazione degli standard in tema di democrazia ambientale a livello nazionale in molti Stati dell'area europea ed ha altresì ispirato l'adozione di altri strumenti pattizi internazionali con vocazione principalmente regionale come il recente Accordo di Escazú del 2018 destinato a promuovere la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'area latino americana e caraibica.

Nondimeno, l'influenza più rilevante della Convenzione si apprezza senza dubbio nell'ambito del diritto della Comunità ed in seguito dell'Unione europea.

In attuazione della Convenzione, in particolare, sono state adottate dapprima la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 in tema di accesso e diffusione delle informazioni in materia ambientale nell'ambito del primo pilastro della Convenzione.

I regolamenti 1049/2001/CE e 1367/2006/CE, invece, hanno attuato un'articolata disciplina in materia di accesso ai documenti in possesso delle istituzioni europee.

Nell'ambito dell'attuazione del secondo pilastro in tema di partecipazione all'assunzione delle decisioni, si può invece richiamare la direttiva 2003/35/CE che introduce norme in tema di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) che disciplinano le formalità relative al procedimento necessario ad apprezzare l'impatto ambientale di progetti pubblici sull'ambiente.

Invero, la disciplina in tema di valutazione di impatto ambientale è oggi contenuta nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio oggetto della decisione in commento, che ha introdotto disposizioni volte all'armonizzazione della disciplina europea in tema di valutazione d'impatto ambientale e partecipazione, abrogando la direttiva 2003/35/CE.

Anche la direttiva 2011/92/UE, peraltro, risulta finalizzata all'attuazione degli obiettivi della Convenzione di Aarhus come emerge dalla lettura del considerando n. 20 e del considerando n. 21 e segnatamente dei principi in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni e accesso alla giustizia di cui agli artt. 6 e 9 della Convenzione.

5. – La decisione della Corte di giustizia si colloca dunque nel quadro dell'attuazione da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dalla direttiva VIA e in particolare dell'art. 6 che da un lato, impone l'adozione di tutte le misure necessarie affinché autorità interessate al progetto abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione alla realizzazione dell'opera e, dall'altro, richiede di informare il pubblico "in una fase precoce" delle procedure decisionali in materia ambientale, rendendo disponibili una pluralità di dati utili a comprendere l'impatto ambientale del progetto.

L'art. 11 della direttiva, ispirato all'attuazione del terzo pilastro della Convenzione di Aarhus relativo all'accesso alla giustizia, consente inoltre ai membri del pubblico interessato titolari di un interesse sufficiente ovvero di un diritto che si assume leso di ricorrere dinanzi ad un organo giurisdizionale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale delle decisioni in materia ambientale.

Giova rilevare al riguardo che, come sottolineato nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Gerard Hogan, i diritti di partecipazione previsti dalla direttiva VIA vanno intesi come veri e propri diritti individuali di natura sostanziale e sono da considerarsi intangibili nel loro nucleo essenziale da parte degli Stati membri.

6. – La prima questione pregiudiziale proposta dal giudice tedesco ha proprio ad oggetto il tema dell'estensione del diritto all'accesso del pubblico alla giustizia, di cui

agli artt. 6 e 11 della direttiva e della possibilità degli Stati membri di introdurre limitazioni alla giustiziabilità dei diritti sostanziali di partecipazione previsti dalla direttiva senza incidere sul loro nucleo essenziale.

Come osservato dal giudice del rinvio, in particolare, nel procedimento davanti al giudice tedesco i ricorrenti hanno fatto valere la violazione di un obbligo informativo da parte del committente, che ha fornito lo studio tecnico relativo al drenaggio dell'opera solo in un momento successivo all'autorizzazione del progetto e non prima. Tale vizio procedurale, tuttavia, non avrebbe avuto alcun impatto concreto sulla decisione atteso che il progetto sarebbe stato conforme agli obblighi eurounitari in tema di deterioramento dei corpi idrici, rispettando i limiti massimi in tema di concentrazione di inquinanti previsto dalla direttiva 2000/60.

Il nodo centrale della prima questione, dunque, consiste nel valutare se la previsione che subordina l'annullamento di una decisione al fatto che l'irregolarità abbia privato l'interessato della possibilità di partecipare effettivamente al processo decisionale comporti una limitazione del nucleo essenziale del diritto sostanziale di partecipazione e sia dunque contraria alla direttiva VIA.

Al riguardo la Corte richiama la propria giurisprudenza di cui alla sentenza *Gruber* (C-570/13, EU:C:2015:231) nella quale aveva affermato, sulla base del dettato letterale dell'art. 11 della direttiva VIA, la possibilità per il diritto nazionale di subordinare la ricevibilità di un ricorso alla sussistenza di un interesse sufficiente ovvero di una violazione di un diritto. In altri precedenti richiamati, inoltre, la Corte aveva altresì confermato la possibilità del legislatore nazionale di limitare la proposizione un ricorso contro decisioni relative alla direttiva VIA ai soli casi di violazione di diritti soggettivi (in tal senso anche le sentenze del 12 maggio 2011, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen*, C-115/09, EU:C:2011:289).

Atteso inoltre che l'art. 11 della direttiva consente un margine di discrezionalità per gli Stati membri, la Corte risolve la prima delle questioni proposte dichiarando la conformità al diritto europeo di una legislazione come quella tedesca che, in caso di allegazione di vizi procedurali insuscettibili di condurre *ex se* ad una decisione diversa, limita la ricevibilità della domanda giudiziale ai soli casi in cui l'irregolarità abbia privato il ricorrente della possibilità di partecipare al procedimento decisionale.

Come osservato dall'Avvocato Generale (cfr. punto 37 delle Conclusioni), la previsione di una siffatta limitazione procedurale appare invero motivata dall'esigenza di tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione della giustizia e non risulta di per sé incompatibile con il diritto dell'Unione.

Viene dunque ribadita anche in questa pronuncia la natura sostanziale dei diritti di partecipazione previsti dalla direttiva che gli Stati membri sono tenuti a garantire potendo tuttavia, nell'esercizio della discrezionalità loro consentita dall'art. 11 della direttiva VIA, circondare il diritto di accesso di alcuni requisiti a patto che essi non si sostanzino in limitazioni tali da incidere sul contenuto essenziale di tali diritti ovvero attribuire agli stessi natura di diritti meramente procedurali.

Sullo sfondo della decisione della prima questione, si colloca anche la conferma del principio della c.d. illegittimità non invalidante, secondo cui la presenza di un vizio procedurale non comporta lesione del diritto del ricorrente laddove esso non sia idoneo ad incidere sull'esito della decisione impugnata. Si tratta invero di un principio che trova fondamento, fra l'altro, nel riferimento alla violazione delle forme sostanziali contenuto nell'art. 263 TFUE, ex articolo 230 del TCE (cfr. www.giustizia-amministrativa.it/-/tulumello-la-sentenza-della-corte-di-justizia-dell-unione-europea-primasezione-28-maggio-2020-in-causa-c-535-18-brevi-note-a-primissima-lettura).

7. – Le altre tre questioni pregiudiziali proposte investono invece, come detto poc'anzi, principalmente l'interpretazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60 CE, pur in connessione con i diritti di partecipazione previsti dalla direttiva VIA.

La seconda questione, in particolare, ha a che fare con i tempi della valutazione e della partecipazione ambientale: in sostanza, si chiede alla Corte se la verifica sul rispetto degli obblighi ambientali previsti dal diritto sovranazionale (nella specie relativi alla presenza massima di sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee) possa avvenire anche successivamente all'approvazione del progetto e se nel corso della relativa procedura di autorizzazione il committente debba necessariamente mettere a disposizione del pubblico la documentazione utile ad effettuare tale verifica.

Al riguardo, i giudici lussemburghesi premettono una valutazione sul carattere vincolante per gli Stati membri dei parametri previsti dalla direttiva, affermando di conseguenza che gli Stati membri sono tenuti a negare l'autorizzazione di un progetto che non realizzi gli obiettivi e le condizioni da essa previste e sia invece idoneo a produrre effetti negativi per la salvaguardia delle acque.

Da ciò deriva che, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, devono essere compiute le verifiche sulla compatibilità del progetto con gli obblighi di tutela delle acque, con conseguente inutilità (e dunque contrarietà al diritto dell'Unione) di una verifica solo successiva.

Sulla scorta di tale considerazione, la Corte aggiunge altresì che dal punto di vista procedurale, la mancata messa a disposizione dei documenti utili a compiere la valutazione sull'impatto ambientale dell'opera con riferimento ai requisiti di tutela delle acque di cui alla direttiva 2000/60 non consente al pubblico di avere una visione precisa dell'impatto del progetto e viola così l'art. 5 della direttiva VIA che richiede la messa a disposizione "prima dell'autorizzazione" dei dati necessari a valutare i principali effetti del progetto sull'ambiente.

Osta quindi al diritto dell'Unione una legislazione nazionale che consenta un controllo del rispetto degli obblighi ambientali solo successivamente all'autorizzazione. Per contro, i dati necessari ad effettuare tale controllo devono essere posti a disposizione del pubblico nel corso della relativa procedura così da consentire una partecipazione effettiva al procedimento di valutazione dell'impatto del progetto.

Tale conclusione è peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte che aveva ribadito l'opportunità di consentire la partecipazione del pubblico in un momento iniziale del procedimento e si giustifica sulla base della necessità di garantire un'influenza effettiva del pubblico sulla decisione in un momento in cui sia ancora possibile condizionarne l'esito (cfr. cause riunite *Comune di Corridonia e a.* C-196/16 e C-197/16, EU:C:2017).

8. – La terza questione pregiudiziale proposta, chiede in sostanza alla Corte di precisare la soglia minima di rilevanza della violazione dei parametri ambientali previsti dalla direttiva 2000/60 CE.

Con tale complessa questione, in particolare, il giudice tedesco chiede se si possa valutare la sussistenza di un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico ai sensi dell'art. 4 della direttiva anche a fronte del superamento di un solo parametro stabilito dalle norme in tema di qualità dell'acqua ivi previste.

Sul punto la Corte richiama ampiamente la propria giurisprudenza e segnatamente la sentenza del 1° luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, C-461/13, EU:C:2015) nella quale aveva già avuto modo di interpretare la nozione di deterioramento dello stato delle acque nel senso che "si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell'allegato V di detta direttiva sia degradato di una classe, anche se tale

deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale».

In tale sentenza, inoltre, la Corte aveva inoltre considerato che la direttiva 2000/60 CE autorizza il deterioramento solo in presenza di rigorosi requisiti e pertanto la soglia di violazione dell'obbligo di impedire il deterioramento deve essere la più bassa possibile.

Conseguentemente, conclude la Corte, il mancato rispetto anche di uno solo degli elementi di qualità dell'acqua previsti dalla direttiva deve intendersi quale deterioramento dello stato del corpo idrico ai sensi dell'art. 4.

Per le medesime ragioni di promozione del più alto standard ambientale per i corpi idrici nella valutazione del deterioramento, la Corte considera, anche sul piano quantitativo, che qualsiasi aumento successivo della concentrazione di un inquinante che superi una norma di qualità ambientale o un valore soglia fissato dallo Stato membro deve parimenti intendersi quale deterioramento ai sensi della direttiva 2000/60 CE.

9. – Con l'ultima questione pregiudiziale, infine, la Corte ritorna sul tema dei diritti di partecipazione del pubblico interessato a un progetto, pur in riferimento alla direttiva 2000/60 CE.

Il giudice del rinvio si domanda, in particolare, se gli interessati che si assumono lesi nei propri diritti dall'autorizzazione di un progetto abbiano la possibilità di far valere, di fronte ai giudici nazionali, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici previsti dal diritto eurounitario.

Al riguardo la Corte premette innanzitutto una riflessione sul rapporto tra l'effetto vincolante del diritto dell'Unione (e dunque degli standard ambientali inclusi nella direttiva) e la possibilità dei singoli di agire in giudizio per denunciarne la violazione. Tale possibilità deve in particolare essere garantita dagli Stati membri, pena l'attenuazione del carattere vincolante del diritto sovranazionale.

Se è vero che le persone fisiche direttamente interessate da una violazione ambientale possono agire in giudizio lamentando la violazione del relativo obbligo di protezione previsto dal diritto dell'Unione (sentenza del 3 ottobre 2019, *Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a.*, C-197/18, EU:C:2019:824) qualche dubbio in più in punto di legittimazione rimane per i soggetti non direttamente lesi dalla violazione.

A tal riguardo appare d'interesse la considerazione dell'Avvocato Generale, secondo cui alla luce di una corretta interpretazione della *ratio* delle disposizioni europee in tema di salvaguardia delle acque – motivate dall'esigenza di garantire la sanità pubblica -- e delle norme in tema di accesso alla giustizia derivanti dall'attuazione della Convenzione di Aarhus, i limiti al diritto di agire in giudizio per lamentare la violazione di standard ambientali dovrebbero essere interpretati restrittivamente.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocato Generale, anche l'introduzione di un requisito come l'interesse diretto della persona fisica, costituirebbe una limitazione all'accesso alla giustizia di talché soggetto ad interpretazione restrittiva.

Nel caso dell'acqua, invero, le conclusioni dell'Avvocato Generale sembrano peraltro adombrare una sorta di interesse in *re ipsa*, vista l'importanza di un approvvigionamento idrico di qualità per la garanzia della sanità pubblica.

Al riguardo, tuttavia, la Corte di giustizia conferma la propria impostazione più tradizionale, ribadendo la possibilità di agire per i ricorrenti direttamente interessati dalla violazione.

Per determinare la titolarità di un interesse diretto, inoltre, occorre far riferimento alla finalità delle prescrizioni di cui alla direttiva 2000/60 CE, la quale

persegue l'obiettivo di proteggere l'acqua sotterranea in quanto risorsa per lo sfruttamento umano.

Da tale circostanza, i giudici lussemburghesi deducono la sussistenza del diritto dei ricorrenti proprietari di pozzi domestici alimentati da un corpo idrico interessato dal progetto di far valere in giudizio la violazione degli obblighi di prevenzione del deterioramento dei corpi idrici di cui alla direttiva 2000/60 CE.

Tali soggetti, infatti, possono considerarsi direttamente interessati dalla violazione nella misura in cui hanno la possibilità di utilizzare l'acqua dei pozzi e dunque il diritto a beneficiare degli standard di garanzia previsti dal diritto dell'Unione contro il deterioramento della qualità delle acque.

Il diritto di agire in giudizio per far valere la violazione di disposizioni ambientali dell'Unione, anche ad esito della decisione in commento, resta indissolubilmente legato al requisito dell'interesse diretto.

Simone Pitto
Dip.to di Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova
simone.pitto@edu.unige.it